



Nota informativa per
Polizza R.C. AUTO
(Autovetture e Autotassametri)
“ASSICURAUTO”

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione.

Contiene informazioni chiave per aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e fare un raffronto con prodotti simili. La disciplina completa del contratto è contenuta nelle condizioni di polizza che l'impresa è tenuta a consegnare prima della conclusione del contratto.

Polizza R.C. AUTO (Autovetture e Autotassametri) "ASSICURAUTO"

Che cosa è questa polizza?

Questa polizza assicura la **Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)** per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, con **formula bonus malus**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Chi è l'impresa di assicurazione?

Società xxxxx S.p.A; iscritta nell'Albo IVASS delle imprese di assicurazione con il numero xxxyyzzzyy
Via:; n°xx; cap; città; tel.
sito internet: www.....; e-mail:.....; pec:

Per informazioni patrimoniali sulla società consultare la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: società.xxx/notiziepatrimonio/homepage/xx

Quanto dura la polizza?

DURATA Il contratto R.C. Auto dura **un anno** e termina alla scadenza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

SOSPENSIONE **Il contraente può sospendere temporaneamente l'assicurazione**, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, **il veicolo è privo di copertura assicurativa** e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE Il contraente ha il **diritto di recedere dal contratto** entro 15 giorni dalla decorrenza della polizza, se in tale periodo non è stato coinvolto in sinistri.

RISOLUZIONE Il contraente ha il **diritto di risolvere il contratto** in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia.

Come si pagano i premi?

PREMIO Il pagamento può essere effettuato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure, nei limiti previsti dalla legge, con denaro contante. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Sistema Sanitario Nazionale (SSN). È possibile chiedere il **frazionamento semestrale** del premio con una maggiorazione del premio di X%.

RIMBORSO In caso di ripensamento o di risoluzione, il contraente ha **diritto al rimborso del premio** per il periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Quali rischi copre la polizza?

GARANZIA OBBLIGATORIA DI BASE E MASSIMALI	<p>Con la polizza R.C.A. la compagnia di assicurazione si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti (c.d. massimali), i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.</p> <p>I massimali minimi previsti per legge sono di 5 milioni di euro per i danni alle persone e 1 milione di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.</p> <p>È facoltà del contraente concordare con la compagnia massimali più elevati pagando un premio più alto.</p>
GARANZIE ESTESE	<p>La polizza copre anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• responsabilità civile dei trasportati: per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;• responsabilità civile per fatto di figli minori: per i danni causati dalla circolazione dell'auto guidata, illecitamente, da figli minori;• soccorso vittime della strada: copre i danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali;• ricorso terzi da incendio: copre i danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell'auto;• veicoli adibiti a scuola guida: per i danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato;• carico e scarico con operazioni manuali: per i danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici;• danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico.
TIPO DI GUIDA	<p>La polizza può essere personalizzata in base al conducente:</p> <ul style="list-style-type: none">• guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo;• guida esperta (opzione con sconto sul premio): la guida del veicolo è consentita solo a conducenti con almeno 26 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa fino a xxxxx euro.

Chi e cosa NON copre la polizza?

SOGGETTI ESCLUSI	<p>Per legge non è considerato terzo e non usufruisce dei benefici dell'assicurazione il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Limitatamente ai danni a cose, non sono considerati terzi e non usufruiscono dei benefici dell'assicurazione i seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario (per veicolo concesso in leasing);2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti elencati nel punto 1;3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti elencati nel punto 1, se conviventi o a loro carico;4. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 e 3.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	<p>Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto o l'omessa comunicazione di cambiamenti che aggravano il rischio assicurato possono comportare, fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati, la cessazione della polizza e l'esercizio da parte dell'Impresa del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.</p>
LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E RIVALSE	<p>In caso di sinistro l'impresa assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;• conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;• danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;• veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato;• veicoli con targa in prova, se l'utilizzo del veicolo è irregolare;• veicolo dato a noleggio con conducente, in violazione delle disposizioni vigenti;• danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;• danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;• danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili;• danni causati da conducente minore di 26 anni in caso di opzione "Guida esperta".

Quali altre garanzie o opzioni è possibile attivare?

	OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
SCATOLA NERA	L'installazione della scatola nera dà diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto.
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
PROTEZIONE BONUS	In caso di un singolo sinistro con responsabilità principale dell'assicurato, evita il peggioramento della classe bonus-malus , in occasione del rinnovo del contratto.
RINUNCIA ALLA RIVALSA	A fronte di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (es. guida in stato di ebbrezza), impegna la compagnia a non esercitare l'azione di rivalsa , ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate per il risarcimento del danno.

Cosa fare in caso di sinistro?

DENUNCIA DI SINISTRO	<p>Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro all'impresa o all'agenzia di competenza entro 3 giorni. Numero verde 800.XX.XX.XX. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).</p> <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a Società XXXXX S.p.A. se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportano un'invalidità permanente superiore al 9%; • per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. <p>Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.</p>
RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE IL MALUS	In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	L'impresa deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.
PRESCRIZIONE	I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni .

Come presentare reclami?

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	I reclami vanno inoltrati a: Società xxxxxx S.p.A., ufficio reclami, via.....n°xx, cap, città La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
CONCILIAZIONE PARITETICA GRATUITA PER L'ASSICURATO	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it www.ania.it
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98);
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa (Legge 10/11/2014, n.162).